



DECRETO “RISTORI” e “RISTORI BIS”

- Contributo a fondo perduto diversificato in base ai codici Ateco
- Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
- Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura
 - Cancellazione della seconda rata IMU
 - Proroga della seconda rata delle imposte sui redditi
- Sospensione dei versamenti di novembre per IVA e ritenute su lavoro dipendente
 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

1. PREMESSA

L'art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (decreto "Ristori"), pubblicato sull'edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre, definisce la disciplina del nuovo contributo a fondo perduto destinato "agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive".

A differenza della precedente agevolazione, la platea dei beneficiari è definita in base a codici ATECO specificatamente indicati e include anche le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Inoltre, il Governo negli ultimi giorni, ha varato il nuovo decreto Ristori bis per estendere ulteriormente gli aiuti già previsti per alcune categorie economiche con il precedente decreto Ristori anche a tutte le attività che risentono delle restrizioni introdotte con l'ultimo D.P.C.M. Pertanto, anche a costoro spetta il contributo a fondo perduto aumentato in percentuale e il bonus sulle locazioni di immobili non ad uso abitativo, ma non solo. Infatti, per le attività colpite viene prevista la sospensione delle imposte di novembre e della seconda rata IMU, nonché il rinvio fatturato.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 e ampliati dall'uscita del nuovo DL "Ristori bis"
- a prescindere dall'ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Determinazione del contributo a fondo perduto

Al fine di richiedere legittimamente il contributo risulta fondamentale verificare preliminarmente che il proprio codice ATECO ricada tra quelli previsti nell'allegato 1 al dl 137/2020 successivamente ampliato con l'Allegato 2 facente riferimento ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone "rosse"), come riepilogato di seguito:

- 493210 - Trasporto con taxi 100,00%
- 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
- 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 200,00%
- 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
- 551000 - Alberghi 150,00%
- 552010 - Villaggi turistici 150,00%
- 552020 - Ostelli della gioventù 150,00%
- 552030 - Rifugi di montagna 150,00%
- 552040 - Colonie marine e montane 150,00%

- 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
- 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
- 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
- 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
- 561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%
- 561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
- 561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%
- 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
- 561042-Ristorazione ambulante 200,00%
- 561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%
- 562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%
- 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
- 591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
- 591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%
- 749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
- 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
- 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- nca
- 200,00%
- 799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
- 823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
- 855209 - Altra formazione culturale 200,00%
- 900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
- 900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
- 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
- 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
- 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
- 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
- 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
- 931110-Gestione di stadi 200,00%
- 931120-Gestione di piscine 200,00%
- 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
- 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

- 931200-Attività di club sportivi 200,00%
- 931300-Gestione di palestre 200,00%
- 931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
- 931999-Altre attività sportive nca 200,00%
- 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
- 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
- 932930-Sale giochi e biliardi 200,00%
- 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
- 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
- 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
- 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
- 960420-Stabilimenti termali 200,00%
- 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
- 493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
- 503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
- 619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
- 742011-Attività di fotoreporter 100,00%
- 742019-Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
- 855100-Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
- 855201-Corsi di danza 100,00%
- 920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
- 960110-Attività delle lavanderie industriali 100,00%
- 477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
- 522130-Gestione di stazioni per autobus 100,00%
- 931992-Attività delle guide alpine 200,00%
- 743000-Traduzione e interpretariato 100,00%
- 561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
- 910100-Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
- 910200-Attività di musei 200,00%
- 910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
- 910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
- 205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
- 47.19.10 Grandi magazzini 200%
- 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
- 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 200%
- 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
- 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
- 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%

- 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
- 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
- 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
- 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
- 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
- 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
- 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
- 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
- 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
- 47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
- 47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
- 47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
- 47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
- 47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
- 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
- 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
- 47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 200%
- 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 200%
- 47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
- 47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
- 47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
- 47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
- 47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
- 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
- 47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
- 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
- 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
- 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
- 47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
- 47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
- 47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%

- 47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
- 47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
- 47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
- 47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
- 47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
- 47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
attrezzature per il giardinaggio 200%
- 47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti per qualsiasi uso 200%
- 47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
- 47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
- 47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
- 47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
- 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
- 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
- 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
- 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 200%
- 96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
- 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%

Caso 1: Contribuenti che richiedono per la prima volta il Contributo

Per i soggetti che svolgono attività riferite ai codici Ateco elencati in precedenza e che richiedono per la prima volta il Contributo, l'ammontare dello stesso viene determinato applicando le c.d quote % alla variazione del fatturato registrata tra aprile 2019 e aprile 2020.

Nello specifico, il meccanismo per la quantificazione viene riassunto nella tabella che segue:

Contribuenti con fatturato 2019 fino a 400.000 euro	devono prima calcolare il 20% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per il codice Ateco di riferimento
Contribuenti con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro	devono prima calcolare il 15% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per il codice Ateco di riferimento

Contribuenti con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro	devono prima calcolare il 10% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Sul dato ricavato bisognerà applicare la percentuale prevista dal decreto Ristori (c.d quota) per il codice Ateco di riferimento.
--	---

La novità introdotta dal Decreto è che il contributo può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro. In tal caso, l'ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10% alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Caso 2: soggetti che avevano beneficiato del contributo erogato ai sensi dell'art. 25 DL 34/2020

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "vecchio" contributo, il nuovo contributo viene determinato come quota % di quello già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020, e verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato per il precedente contributo, al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo.

Caso 3: soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019

Per tali soggetti, l'ammontare del nuovo contributo è determinato applicando le percentuali previste nell'Allegato 1 agli importi minimi di:

- 1000 euro per le persone fisiche
- 2.000 euro per i soggetti diversi.

Operatori con sede operativa nei centri commerciali

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nell'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall'Agenzia delle Entrate. Se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'elenco, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL137/2020. Qualora l'attività prevalente non vi rientri, il contributo spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.

Limite e irrilevanza fiscale

In ogni caso, l'importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

3. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Con l'art. 8 del DL 137/2020 viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020, cioè le attività, individuate mediante i codici ATECO, riportati sopra;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

4. ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Ai sensi dell'art. 16 del DL 137/2020, viene introdotto un esonero, per il periodo di competenza novembre 2020, in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

L'esonero viene riconosciuto in favore dei:

- Datori di lavoro: riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Nel dettaglio riguarda il versamento in scadenza il 16/12/2020.
- lavoratori agricoli iscritti alla Gestione INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: trova applicazione sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020, nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020 (esclusi i premi INAIL).

5. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Per le attività relative ai codici Ateco elencati in precedenza, delle regioni rosse e arancioni, viene prevista la cancellazione della seconda rata IMU per il 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

6. PROROGA DELLA SECONDA RATA ANCHE SENZA CALO DEL FATTURATO

L'art. 6 del DL "Ristori-bis" estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d'imposta, disposta dell'art. 98 del DL 104/2020. In base a tale disposizione, è stata differita al **30 aprile 2021** la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020. Sono interessate dalla proroga anche le imposte sostitutiva, le addizionali e le imposte patrimoniali.

La possibilità di avvalersi è subordinata ad un duplice requisito:

- **Requisito soggettivo**

possono beneficiare della proroga i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono inoltre avvalersi anche coloro che applicano il regime forfettario o di vantaggio a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previste gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi.

- **Requisito oggettivo**

La proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia il Decreto "Ristori-bis" interviene eliminando in capo alcune categorie di soggetti, la necessità di tale requisito:

- soggetti ISA che svolgano attività sospese o limitate incluse nell'elenco di codici Ateco presentato;
- soggetti ISA con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse);
- soggetti ISA esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).

7. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER L'IVA E LE RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE

Con l'art. 7 del c.d. decreto "Ristori-bis" è stata prevista un'ulteriore sospensione dei versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività. In particolare, si fa riferimento ai versamenti che scadono il 16 Novembre 2020:

- l'IVA relativa al mese di ottobre e al trimestre luglio-settembre;
- ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione di cui all'art. 7 del DL "Ristori-bis":

- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi);

- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse e arancioni);
- i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” che operano nei settori economici (diversi dalle attività di ristorazione) relativi ai codici Ateco elencati sopra.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

8. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

A favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1, l'art. 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. La già menzionata sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.